

**DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2022**  
**430/2022/R/EEL**

**CRITERI URGENTI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE SUL MERCATO ELETTRICO E LA REMUNERAZIONE, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAL GAS NATURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14, E DELL'ATTO DI INDIRIZZO MINISTERIALE 1 SETTEMBRE 2022**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1218<sup>a</sup> riunione del 13 settembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento 11568/22 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (di seguito: Regolamento 11568/22);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito anche: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo *5bis*, comma 1, del decreto-legge 14/2022 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/2022 stabilisce che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
  - Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
  - Terna trasmetta con periodicità settimanale al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: Ministero) e all'Autorità un programma di utilizzo dei predetti impianti ed effettui il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo;
  - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- l'articolo *5bis*, commi 3 e *3bis*, contiene norme in merito alle deroghe alla normativa ambientale per gli impianti inclusi nel programma di massimizzazione;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
  - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
  - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile

- tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
  - l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con l'Atto di indirizzo, il Ministro, anche alla luce del Regolamento 11568/22, ha, tra l'altro:
  - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/2022;
  - previsto che il programma di massimizzazione, in base al quale verrà successivamente definito il programma di utilizzo settimanale, debba essere inviato al Ministero e all'Autorità, nonché alle società titolari degli impianti per l'adeguato approvvigionamento dei combustibili e per la ricognizione delle deroghe ambientali necessarie;
  - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- le condizioni del sistema del gas naturale e l'avvio del programma di massimizzazione contribuiscono a costituire e rafforzare situazioni di potere di mercato a beneficio degli utenti del dispacciamento titolari degli impianti interessati;
- una parte degli impianti interessati è attualmente soggetta alla disciplina sugli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- il regime ordinario e il regime di reintegrazione, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06, prevedono tra l'altro che, per le quantità e nei periodi rilevanti caratterizzati dall'indispensabilità dell'impianto essenziale considerato:
  - l'utente del dispacciamento presenti offerte sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP), sul MI-CRIDA e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato;

- sul MGP e sul MI-CRIDA, il prezzo delle offerte di vendita e il prezzo delle offerte di acquisto siano rispettivamente pari al prezzo limite tecnico minimo e al prezzo limite tecnico massimo, mentre sul MSD siano pari al costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione dell'impianto considerato;
- in caso di accettazione delle quantità di cui al precedente alinea sui menzionati mercati dell'energia, Terna riconosca all'utente del dispacciamento dell'impianto un corrispettivo pari all'eventuale differenza positiva tra il costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP, mentre, con riferimento alle offerte di vendita e di acquisto accettate nel MSD, il prezzo riconosciuto da Terna sia pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire, con urgenza e ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione;
- prevedere che, con riferimento alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo degli impianti interessati non assoggettati ad alcun regime di essenzialità, le offerte sul mercato elettrico siano formulate secondo quanto previsto, nel caso di quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, dal regime ordinario di essenzialità, al fine di:
  - assicurare detta massimizzazione nel rispetto dei vincoli di sicurezza definiti da Terna e, ove possibile, sin dai mercati dell'energia, così da contenere le movimentazioni sul MSD;
  - evitare che gli utenti del dispacciamento possano esercitare potere di mercato;
- che Terna avvii il processo per la determinazione del costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, in modo tale da poter applicare le regole di offerta del regime ordinario di essenzialità e creare le condizioni per il calcolo dei costi dei medesimi impianti, ivi inclusi quelli alimentati con bioliquidi; il processo, che segue l'impostazione del regime ordinario di essenzialità, è già configurato in modo da poter gestire l'eventualità che, ove ricorrano le condizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, gli impianti a bioliquido possano essere alimentati con combustibile tradizionale;
- stabilire che, sino al completamento del processo di cui al precedente alinea, le offerte di vendita e di acquisto nel MSD in ciascun periodo rilevante del periodo di massimizzazione siano formulate a un prezzo pari al corrispondente prezzo di

valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto considerato, prevedendo altresì che gli effetti della piena applicazione del regime ordinario in relazione al riconoscimento del prezzo delle offerte accettate sul MSD siano recuperati a valle della determinazione del costo variabile riconosciuto;

- prevedere che ciascun impianto interessato non essenziale sia remunerato secondo le disposizioni del regime ordinario di essenzialità, riconoscendo tuttavia la facoltà, al relativo utente del dispacciamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, di richiedere, dopo il termine del periodo di applicazione del programma di massimizzazione (di seguito: periodo di massimizzazione), la reintegrazione di costi fissi del medesimo impianto, a condizione che detti costi, contestualmente:
  - siano direttamente riconducibili all'impianto considerato;
  - risultino strettamente necessari per sostenere l'esercizio dell'impianto nel periodo di massimizzazione;
  - siano effettivamente sostenuti nel periodo di massimizzazione;
  - non attengano a capitale investito prima del periodo di massimizzazione;
  - con riferimento all'intero periodo di massimizzazione, non risultino già integralmente coperti dall'eventuale differenza positiva tra i ricavi e i costi variabili dell'impianto, determinata conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- che, nel caso in cui l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà descritta al precedente alinea, il corrispettivo di reintegrazione dei costi sia calcolato applicando le disposizioni del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, adattate, tra l'altro, per tenere conto del combinato disposto dell'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo e del fatto che il periodo di massimizzazione includerà giorni di anni diversi;
- nel caso degli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime di reintegrazione, continuare ad applicare le disposizioni del citato regime anche nel periodo di massimizzazione, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema; in tal modo, per detti impianti, che sono anche indispensabili per la sicurezza del sistema elettrico, si evita di applicare regimi diversi nello stesso anno e si garantisce al contempo che:
  - l'utilizzo sia massimizzato nel rispetto dei vincoli di sicurezza definiti da Terna e, ove possibile, sin dai mercati dell'energia;
  - gli utenti del dispacciamento non possano esercitare potere di mercato;
  - gli eventuali maggiori costi sostenuti possano essere reintegrati;
- per quanto attiene agli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime ordinario di cui all'articolo 64 della deliberazione 111/06, applicare, nel periodo di massimizzazione, il regime di remunerazione previsto per gli impianti interessati non essenziali, dato che il regime ordinario di essenzialità non garantisce la reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti;

- con riferimento agli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime contrattuale di cui all'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06, sospendere l'applicazione del citato regime contrattuale nel periodo di massimizzazione, sostituendolo con il regime di offerta e remunerazione previsto per gli impianti interessati non essenziali, in modo tale che:
  - l'utilizzo sia massimizzato da Terna sin dai mercati dell'energia ove possibile, evitando anche che gli utenti del dispacciamento possano esercitare potere di mercato su detti mercati;
  - sia assicurata la possibilità di reintegrare gli eventuali maggiori oneri sostenuti;
  - si eviti l'ipotesi di applicare contestualmente due regimi diversi a quantità differenti del medesimo impianto;
- disciplinare i casi in cui, nel corso del periodo di massimizzazione, un impianto interessato transiti dalla categoria degli impianti interessati non essenziali a quella degli impianti interessati essenziali e viceversa;
- prevedere che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022, in modo da creare i presupposti per l'avvio di alcuni processi indicati dal presente provvedimento;
- stabilire che, ai fini della copertura degli oneri per la remunerazione degli impianti interessati diversi da quelli soggetti al regime di reintegrazione, si applichi l'articolo 45 della deliberazione 111/06, equiparando i citati impianti a impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 della deliberazione medesima;
- assicurare la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A nei casi di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza, fissando, ai sensi del comma 5.2 della citata deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare, con riferimento agli impianti interessati e al periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/2022, i criteri per formulazione delle offerte e per la remunerazione riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui il medesimo allegato forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni del presente provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna S.p.A.;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*